

**Ricorso presentato il 14 maggio 2007 — Avaya Inc./UAMI  
— ZyXEL Communications (VANTAGE CNM)**

(Causa T-171/07)

(2007/C 170/57)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Avaya Inc. (Basking Ridge, USA) (rappresentanti: A. Beschorner, B. Glaser, C. Thomas, lawyers)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* ZyXEL Communications Corp. (Hsin-Chu, Taiwan)

**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 14 marzo 2007 (procedimento R 156/2006-2) relativa alla domanda di registrazione n. 30 011 766 del marchio comunitario «VANTAGE cnm»; e
- condannare il convenuto al pagamento delle spese sostenute nel procedimento davanti al Tribunale di primo grado e condannare l'interveniente al pagamento delle spese sostenute nel procedimento amministrativo davanti alla commissione di ricorso.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* ZyXEL Communications Corp

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio figurativo comunitario «VANTAGE» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9 e 42 — domanda n. 3 291 457

*Titolare del marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:* Avaya Inc.

*Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:* il marchio denominativo comunitario «MULTIVANTAGE» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 38 e 42 — domanda n. 2 409 589

*Decisione della divisione di opposizione:* opposizione integralmente respinta

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* La ricorrente deduce due differenti motivi a sostegno del ricorso, vale a dire, la violazione del principio di parità di trattamento e della coerenza della giurisprudenza, da una parte, e la violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario e dei principi generali del diritto dei marchi, dall'altra.

Con il primo motivo dedotto, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso si è discostata da una precedente decisione resa in un procedimento parallelo che trattava di una questione quasi identica, senza motivare in alcuno modo il repentino cambiamento di prassi.

Inoltre, la ricorrente sostiene con il secondo argomento, che la commissione di ricorso non ha sufficientemente considerato l'identità dei prodotti e dei servizi dei marchi configgenti, nonché la forte somiglianza tra i marchi stessi.

**Ricorso presentato l'11 maggio 2007 — Atlantic Dawn e altri/Commissione**

(Causa T-172/07)

(2007/C 170/58)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrenti:* Atlantic Dawn Ltd (Killybegs, Irlanda), Antarctic Fishing Co. Ltd (Killybegs, Irlanda), Atlantean Ltd (Killybegs, Irlanda), Killybegs Fishing Enterprises Ltd (Killybegs, Irlanda), Doyle Fishing Co. Ltd (Killybegs, Irlanda), Western Seaboard Fishing Co. Ltd (Killybegs, Irlanda), O'Shea Fishing Co. Ltd (Killybegs, Irlanda), Aine Fishing Co. Ltd (Burtonport, Irlanda), Brendelen Ltd (Lifford, Irlanda), Cavanee Fishing Co. Ltd (Lifford, Irlanda), Ocean Trawlers Ltd (Killybegs, Irlanda), Eileen Oglesby (Burtonport, Irlanda), Noel McGing (Killybegs, Irlanda), Mullglen Ltd (Balbriggan, Irlanda), Bradan Fishing Co. Ltd (Sligo, Irlanda), Larry Murphy (Castletownbere, Irlanda), Paucic Conneely (Claregalway, Irlanda), Thomas Flaherty (Kilronan, Irlanda), Carmarose Trawling Co. Ltd (Killybegs, Irlanda), Colm-cille Fishing Ltd (Killybegs, Irlanda) (rappresentati da: D. Barry, Solicitor, G. Hogan, SC, N. Travers e T. O'Sullivan, Barristers)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni dei ricorrenti**

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare il regolamento (CE) della Commissione 15 febbraio 2007, n. 147, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 2371/2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca; in subordine
- annullare l'art. 1 e l'Allegato I del regolamento (CE) della Commissione 15 febbraio 2007, n. 147, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 2371/2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca in quanto e nei limiti in cui tali disposizioni riducono la quota assegnata all'Irlanda per gli sgombri (*Scomber scombrus*) per gli anni 2007-2012;
- condannare la Commissione alle spese.